

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

132.

SITZUNG

18-6-1963

Presidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



## INDICE

**Parere a sensi dell'art. 2 L. R. 12-8-1959,  
n. 13, concernente modificazioni dello  
Statuto del Consorzio provinciale per la  
lotta contro i tumori di Trento**

pag. 4

**Disegno di legge n. 53:**

**« Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale » (presentato dal cons. Wahlmüller)**

pag. 5

**Disegno di legge n. 96:**

**« Incompatibilità fra la carica di consigliere regionale ed altri incarichi » (presentato dai cons. reg. Raffaelli, Nicolodi e Paris)**

pag. 11

## INHALTSANGABE

**Gutachten gemäß Art. 2 des Reg.-Ges. vom  
12.8.1959 Nr. 13 betreffend Änderungen  
des Statuts des Landeskonsortiums Trient  
für die Krebsbekämpfung**

Seite 4

**Gesetzentwurf Nr. 53:**

**« Zusatzbestimmungen zur Besoldung des  
Regionalpersonals » (vorgelegt vom RR.-  
Abg. Wahlmüller)**

Seite 5

**Gesetzentwurf Nr. 96:**

**« Unvereinbarkeit des Amtes eines Regionalratsabgeordneten mit anderen Ämtern » (vorgelegt von den RR.-Abg. Raffaelli, Nicolodi und Paris)**

Seite 11

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.):  
*(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 12-6-1963.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.):  
*(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Proseguiamo la trattazione delle « **Interrogazioni e interpellanze** ».

Consigliere Benedikter, l'interpellanza sull'ENEL è decaduta?

BENEDIKTER (S.V.P.): Sì.

PRESIDENTE: Va bene. Mancano alcuni Assessori e non si possono trattare le interrogazioni.

Allora passiamo a trattare l'interpellanza presentata dal cons. Benedikter sulla composizione della Commissione esaminatrice per la copertura dei posti vacanti dei medici condotti, veterinari e levatrici comunali nella Provincia di Bolzano. L'Assessore vuole la parola.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Siccome mi mancano ancora alcuni dati, pregherei l'interpellante di consentire che l'argomento venga trattato la prossima volta, altrimenti mando una risposta scritta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich würde es vorziehen, wenn die Interpellation hier beantwortet würde, um eventuell noch dazu Stellung nehmen zu können, vorausgesetzt, daß vor der Pause bis Anfang Juli noch Gelegenheit ist — entweder heute oder morgen —, darauf einzugehen, und die 14 Tage bis zur nächsten Session nicht ungenutzt vergehen.

*(Preferirei che l'interpellanza avesse una risposta in questa sede per poter eventual-*

*mente prender posizione in proposito. Premetto che esiste ancora la possibilità di trattare l'argomento oggi o domani, prima dell'interruzione delle sedute fino all'inizio di luglio, senza lasciar passare inutilizzati i 14 giorni fino alla prossima sessione.)*

PRESIDENTE: Lei, Assessore, può essere pronto per dopo domani?

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Senz'altro.

PRESIDENTE: Vorrei pregare i signori consiglieri di trattare le interpellanze nella seduta di giovedì mattina. Sono d'accordo? Sì.

Allora proseguiamo con l'altro punto all'ordine del giorno:

**Parere a sensi dell'art. 2 della legge regionale 12-8-1959, n. 13, concernente modificazioni dello Statuto del Consorzio provinciale di Trento per la lotta contro i tumori.**

Chi chiede la parola sulla proposta della Giunta?

La delibera è la seguente:

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Vista la legge regionale 12 agosto 1959, n. 13;
- vista la deliberazione n. 1690 del 14 dicembre 1959 e il relativo D.P.G.R. n. 1830/A del 16 dicembre 1959 con cui sono stati approvati gli Statuti dei Consorzi provinciali di Trento e Bolzano per la lotta contro i tumori;

- vista la deliberazione n. 1904 del 17 dicembre 1960 e il relativo D.P.G.R. n. 2283/A del 19 dicembre 1960 con cui sono state apportate alcune modifiche allo statuto del Consorzio provinciale di Trento per la lotta contro i tumori;
- vista la nota del Consorzio stesso di data 19 giugno 1962, n. 75/5, con la quale sono state proposte alcune variazioni allo Statuto;
- ritenuta l'opportunità di provvedere alla modificazione dello Statuto del Consorzio provinciale di Trento per la lotta contro i tumori, secondo le proposte del Consiglio direttivo del Consorzio stesso;
- sentito il parere del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge citata;
- su proposta dell'Assessore alla previdenza sociale e sanità,

#### *d e l i b e r a*

- di approvare le seguenti modificazioni dello Statuto del Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori di Trento:
  - art. 3 lett. b. nuovo testo: cinque rappresentanti della Provincia e precisamente: il Presidente pro tempore della Giunta provinciale, l'Assessore pro tempore alle attività sociali, nonché altri tre rappresentanti designati dalla Giunta provinciale;
  - art. 5 nuovo testo: Presidente del Consorzio è di diritto il presidente della Giunta provinciale pro tempore;
  - art. 8 lett. a) soppresso;
  - art. 14 2° comma: il contributo annuo dovuto da ciascun Comune sarà determinato in ragione della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e non potrà essere comunque inferiore a L. 20 per abitante.

La parola all'Assessore.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Solo per dire che la attività del Consorzio è stata positiva sotto tutti gli aspetti. Per quanto riguarda l'argomento in discussione, dirò che il Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 5 febbraio 1962 ha ritenuto di riesaminare lo statuto per renderlo più funzionale ed ha conseguentemente proposto delle modifiche, che dalla Giunta sono state ritenute giuste. La Giunta, presentandole ora al Consiglio, prega di volere dare il parere favorevole a queste modifiche.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la proposta di modifica avanzata dalla Giunta è pregato di alzare la mano. Il Consiglio ha espresso parere favorevole unanime.

*Disegno di legge n. 53: « Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale »* (presentato dal cons. Wahlmüller).

La parola al proponente.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Dieses Gesetz wurde als eine Ergänzung für das bereits bestehende Personalgesetz vom 7.9.1958 Nr. 23 eingebracht. Das Gesetz selbst sieht vor, daß die beiden Volksgruppen auch in der Beamenschaft entsprechend ihrer Stärke vertreten sind. Andererseits gibt es den Beamten der deutschen Volksgruppe die Möglichkeit, ihren Wohnsitz nicht am Dienort haben zu müssen. Dies vorausgeschickt, möchte ich nun den Bericht dazu verlesen, der bei der Einbringung des Gesetzes vorgelegt wurde:

*(La presente legge è stata presentata come complemento alla vigente legge regionale sul personale, la n. 27 del 7 settembre 1958. La legge stessa prevede che entrambi i gruppi*

*etnici siano rappresentati, anche nei quadri dei funzionari, in rapporto alla loro consistenza. Essa rende possibile inoltre ai funzionari del gruppo etnico tedesco di non risiedere nel luogo sede dell'ufficio. Ciò premesso, vorrei ora leggere la relazione alla proposta di legge:)*

## RELAZIONE

### « NORME AGGIUNTIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE »

La Regione, al terzo comma dell'art. 6 della L.R. 7-9-1958, n. 23, ha riconosciuto ai propri dipendenti appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino, che prestano servizio presso servizi o uffici centrali, il diritto di « risiedere in provincia di Bolzano, e ciò al fine di salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali ».

Questa disposizione è motivata dal fatto che la città di Trento non può offrire ai dipendenti del gruppo linguistico tedesco o ladino quelle istituzioni nella loro lingua materna, come scuole, asili, ecc., atte a soddisfare le loro esigenze culturali e garantire l'educazione dei figli nella lingua materna.

Se, però, l'art. 15 della succitata legge dispone di « adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici nella Regione », allora incombe all'Amministrazione regionale l'obbligo di dare a questi dipendenti la possibilità di « salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali ».

Questa possibilità materiale è garantita solo in parte dalle norme del 3° comma dell'art. 6 della L.R. 7-9-1958, n. 23, perché lo impiegato è, sì, autorizzato a risiedere in pro-

vincia di Bolzano — vale a dire nel suo ambiente culturale — ma gli si accollano delle sensibili spese derivanti dal fatto di *dover* vivere lontano dal luogo ove lavora. Vale a dire che tutti i dipendenti regionali del gruppo linguistico tedesco e ladino sono costretti a far uso del terzo comma dell'art. 6 della succitata legge, non essendo a Trento garantite quelle istituzioni atte a salvaguardare le caratteristiche culturali di questi gruppi linguistici.

Se un impiegato regionale del gruppo linguistico tedesco e ladino che presta servizio a Trento è costretto, per la salvaguardia delle sue caratteristiche etniche e culturali, a sacrificare gran parte del tempo libero in viaggi di andata e ritorno, ne consegue che è ingiusto e impossibile che egli debba ancora portare le conseguenze economiche derivanti dalle spese di viaggio e dalla sua permanenza giornaliera in quel di Trento.

È perciò giusto che questi impiegati, sempreché abbiano una famiglia propria, ottengano il rimborso delle spese derivanti non solo dal diritto, loro riconosciuto, ma anche dalla necessità di « salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali ».

Confido, pertanto, che i signori Consiglieri vorranno prendere in benevola considerazione quanto sopra esposto, dando la loro approvazione al disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### « NORME AGGIUNTIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE »

##### Art. 1

Al personale coniugato di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 set-

tembre 1958, n. 23, che fa uso del diritto di risiedere nella provincia di Bolzano, è corrisposta una indennità mensile di Lire 25.000 a titolo rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza nella provincia di Bolzano alla sede di servizio in Trento, nonché a titolo di contributo alle maggiori spese derivanti dal fatto di non poter esplicare la propria attività nel luogo di residenza.

##### Art. 2

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1962.

Al relativo onere si farà fronte, per l'esercizio 1962, mediante prelevamento dal fondo di riserva e, per gli esercizi successivi, con stanziamenti nei rispettivi capitoli di spesa.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha preso in esame il disegno di legge n. 53 nella seduta dell'11 ottobre 1962.

Tenuto conto del reale disagio cui sono sottoposti i dipendenti regionali di lingua tedesca, che prestano servizio negli uffici di Trento e che fanno la spola giornaliera tra Bolzano e Trento, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23;

preso atto delle dichiarazioni a suo tempo rese in sede di Commissione legislativa dal Presidente della Giunta regionale in ordine al disegno di legge in parola;



la Commissione ha approvato all'unanimità il provvedimento stesso, apportando tuttavia le modifiche di cui al testo allegato.

Si trasmette ora il disegno di legge all'onorevole Consiglio regionale per la sua finale approvazione.

---

*Testo dei proponenti**Testo della Commissione*

---

## Art. 1

Al personale coniugato di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, che fa uso del diritto di risiedere nella provincia di Bolzano, è corrisposta una indennità mensile di Lire 25.000 a titolo rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza nella provincia di Bolzano alla sede di servizio in Trento, nonché a titolo di contributo alle maggiori spese derivanti dal fatto di non poter esplicare la propria attività nel luogo di residenza.

## Art. 1

Al personale di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, che fa uso del diritto di risiedere nella provincia di Bolzano, è corrisposta per i mesi di effettivo servizio, una indennità mensile di Lire 20.000 a titolo rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza nella provincia di Bolzano alla sede di servizio in Trento, nonché a titolo di contributo alle maggiori spese derivanti dal fatto di non poter esplicare la propria attività nel luogo di residenza.

## Art. 2

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1962.

Al relativo onere si farà fronte, per lo esercizio 1962, mediante prelevamento dal fondo di riserva e, per gli esercizi successivi, con stanziamenti nei rispettivi capitoli di spesa.

## Art. 2

La presente legge, ha efficacia dal 1° luglio 1962.

Idem.

---

Seconda relazione della Commissione legislativa affari generali al disegno di legge n. 53, di data 25-5-1963:

La Commissione ha ripreso in esame questo disegno di legge nella seduta del 25 maggio 1963, allo scopo di modificare il testo, precedentemente approvato, secondo la proposta presentata dalla Giunta regionale in data 28 marzo 1963.

Dopo breve discussione il testo, proposto dalla Giunta, è stato approvato con un'astensione.

La Commissione è del parere che l'indennità di Lire 20 mila mensili si debba considerare al netto di qualsiasi trattenuta, trattandosi di un rimborso di spese.

Il disegno di legge viene rimesso al Con-

siglio regionale, per l'approvazione nel seguente testo:

#### Art. 1

« Agli impiegati del gruppo linguistico tedesco che, in base al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, risiedono nella provincia di Bolzano, è corrisposta una indennità mensile di Lire 20.000 per i mesi di effettivo servizio a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori del luogo di residenza.

Detto beneficio si applica anche agli impiegati del gruppo linguistico ladino destinati permanentemente ad uffici in provincia di Bolzano, situati al di fuori delle valli ladine ».

#### Art. 2

« All'onere di Lire 2.400.000 per l'esercizio 1963, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dell'esercizio stesso » (\*).

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Kommission hat diesen Entwurf am 25. Mai 1963 noch einmal überprüft, um den bereits früher von der Kommission genehmigten Text abzuändern, und zwar gemäß den neuen Vorschlägen des Regionalausschusses, die am 28. März 1963 eingelaufen sind. Der vom Regionalausschuß vorgeschlagene Text wurde dann mit einer Enthaltung genehmigt. Die Kommission möchte noch ihrer Meinung Ausdruck geben, nach der diese Entschädigung von 20.000

Lire als Nettoentschädigung betrachtet wird, d.h. ohne Abzüge, da es sich um einen Ersatz tatsächlicher Auslagen handelt. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, daß hier ein Fehler unterlaufen ist. Die Kommission hat nämlich den Text des Regionalausschusses genehmigt, aber in dem Blatt, das den von der Kommission genehmigten Text enthält, ist im Art. 2 der erste Satz, wie ihn der Regionalausschuß vorgeschlagen hat, ausgelassen worden, d.h. das Inkrafttreten ab 1. Jänner 1963. Das müßte daher hineingenommen werden, so wie es der Regionalausschuß vorgeschlagen hat, sodaß also dieses Gesetz ab 1. Jänner 1963 Geltung hat. Der Regionalausschuß hat dies vorgeschlagen. Ich habe hierzu den Brief des Regionalausschusses. Ursprünglich lautete der Antrag des Abg. Wahlmüller selbstverständlich ab 1.1.1962. Als er im März 1963 den neuen Vorschlag gemacht hat, hat der Regionalausschuß das Inkrafttreten ab 1.1.1963 vorgesehen. Dieser Satz gehört da hinein. Ein entsprechender Antrag wird eingebracht.

*(La commissione ha controllato ancora una volta questo disegno di legge il 25 maggio 1963 per modificare, secondo le proposte della Giunta regionale presentate il 28 marzo 1963, il testo già una volta approvato dalla commissione stessa. Il testo proposto dalla Giunta è stato poi approvato con un'astensione e la commissione vorrebbe esprimere il parere secondo cui questo indennizzo di 20.000 lire può essere considerato netto, cioè senza detrazioni, dato che si tratta del rimborso di spese effettivamente sostenute. Vorrei anche fare osservare che si è verificato un errore. La commissione ha approvato infatti il testo proposto dalla Giunta, però sul foglio che contiene il testo approvato dalla commissione manca, all'art. 2, il primo comma proposto dalla Giun-*

(\*) Vedi Appendice - pag. 17.

*ta, quello cioè dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 1963. Tale comma dovrebbe dunque venire aggiunto al testo della commissione affinché la legge sia in vigore dal 1° gennaio 1963: la Giunta stessa ha fatto questa proposta, come risulta da una lettera in mio possesso. La proposta del cons. Wahlmüller era originariamente quella di far entrare in vigore la legge con decorrenza 1° gennaio 1962; dopo l'avanzamento di una nuova proposta nel marzo 1963 da parte dello stesso consigliere, la Giunta aveva previsto l'entrata in vigore della legge per il 1° gennaio 1963. La frase mancante deve quindi essere nuovamente incorporata e noi presenteremo una mozione in tal senso.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della Commissione legislativa finanze.

LUTTERI (D.C.): Nella seduta del 28 maggio 1963 la Commissione finanze ha espresso all'unanimità parere favorevole al disegno di legge, presentato dal cons. Wahlmüller e modificato dalla Commissione affari generali.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Chi prende la parola? Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

#### Art. 1

*Agli impiegati del gruppo linguistico tedesco che, in base al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, risiedono nella provincia di Bolzano, è corri-*

*sposta una indennità mensile di lire 20.000 per i mesi di effettivo servizio a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori del luogo di residenza.*

*Detto beneficio si applica anche agli impiegati del gruppo linguistico ladino destinati permanentemente ad uffici in provincia di Bolzano, situati al di fuori delle valli ladine.*

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Prendo la parola non tanto per illustrare il contenuto dell'art. 1 che è di per sè chiaro ed è stato approvato a larghissima maggioranza dalle Commissioni, quanto per fare qualche considerazione sull'iniziativa in sè. Loro si rendono conto che un'impostazione di questo tipo va un po' oltre quelli che sono i principi della legislazione dello Stato riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico dei pubblici dipendenti.

D'altra parte credo che ci siano due ragioni fondamentali per accogliere questa proposta: l'una di principio e l'altra pratica. La prima è stata già illustrata dal proponente. Vorrei aggiungere che l'esperienza ha messo in luce come i dipendenti di lingua tedesca che vengono a prestare servizio fuori dalla loro residenza vanno soggetti a reali disagi; ciò vale anche per gli impiegati appartenenti al gruppo ladino. C'è poi una ragione di ordine pratico: i concorsi che stiamo facendo rivelano la difficoltà di registrare la partecipazione di candidati appartenenti a questi gruppi, e ritengo che, unitamente agli altri problemi di ordine economico, quello della disagiata residenza non sia un elemento estraneo a queste difficoltà. Perciò auspico che questa legge possa servire a risolvere non solo una questione di princi-

pio, ma anche quella di ordine pratico cui ho ora accennato, in modo che i servizi dell'amministrazione regionale possano esplicarsi in modo più funzionale per il bene di tutte le popolazioni.

PRESIDENTE: Chi prende la parola? La parola al cons. Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Der Präsident des Regionalausschusses hat die Schwierigkeiten bezüglich des Personals soeben sehr gut illustriert. Es ist sehr richtig, daß natürlich Schwierigkeiten auch in der Provinz Bozen bestehen. Andererseits werden diese Schwierigkeiten für Trient noch um so größer, wenn die Dienstleistung mit persönlichen Opfern verbunden ist, die der einzelne in zeitlicher, aber auch in finanzieller Hinsicht bringen muß, wenn er in Trient unten Dienst leistet, seine Familie oder seinen Wohnsitz aber in Bozen hat. Aus diesem Grunde ist dieses Gesetz eingebracht worden: als Ergänzung zum Personalgesetz, das es jetzt jedem ermöglichen sollte, wenigstens die Spesen, die dieses getrennte Leben zwischen Dienstort und Wohnort mit sich bringt, tatsächlich begleichen zu können. Es ist dankenswert, daß sich der Regionalausschuß diesem Gesichtspunkt angeschlossen hat. Dieses Gesetz ist vielleicht ein wichtiger Schritt auch dahin, daß wir wirklich Bewerber für die Stellen bekommen können, die hier ausgeschrieben werden, und daß wir dann auch unseren Personalstand dementsprechend auffüllen können. Hoffen wir, daß das Gesetz dazu beiträgt, nicht nur den jetzigen Beamten eine Befriedigung zu geben, sondern auch ein Ansporn dafür ist, daß sich für die Dienstleistung in der Region mehr Bewerber melden.

*(Il Presidente della Giunta regionale ha appena illustrato molto efficacemente le difficoltà che incontra il personale ed è esatto che anche alla Provincia di Bolzano sussistono tali difficoltà. D'altronde queste difficoltà sono ben maggiori per coloro che prestano servizio a Trento e risiedono o hanno la loro famiglia a Bolzano; per tutte queste persone il servizio è collegato con un maggiore sacrificio personale in tempo e in denaro. A completamento della legge sul personale è stata perciò presentata questa legge che dovrebbe permettere a coloro che si spostano fra sede di ufficio e luogo di residenza di pareggiare almeno le spese effettivamente sostenute. Diamo qui anche atto alla Giunta del suo appoggio al nostro punto di vista. Questa legge è un passo importante forse anche verso una maggiore presentazione di candidati per i posti messi a concorso e di conseguenza verso una maggiore possibilità di coprire corrispondentemente i nostri ruoli del personale. Speriamo che la legge contribuisca non soltanto a dare soddisfazione agli impiegati attualmente in servizio ma anche a favorire una maggiore partecipazione ai concorsi della Regione.)*

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato all'unanimità.

All'art. 2 è stato presentato dalla Giunta il seguente emendamento: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963 ».

#### Art. 2

*La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.*

*All'onere di lire 2.400.000 per l'esercizio 1963 si provvede mediante prelevamento*

*di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dell'esercizio stesso.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'art. 2 emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede; siamo in 28, il numero legale c'è.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 28, voti favorevoli 24, voti contrari 2, schede bianche 2.

La legge è approvata (\*).

Passiamo al *disegno di legge n. 96: « Incompatibilità fra la carica di consigliere regionale ed altri incarichi ».*

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): È stata avanzata la proposta di inserire questa materia nella legge elettorale attualmente all'esame della competente Commissione e che verrà prossimamente discussa dal Consiglio. Come gruppo e come proponenti, abbiamo esaminato il problema rapidamente e sul principio del trasferimento siamo d'accordo. Devo però dire che da parte di chi ha avanzato questa proposta sono stati assunti degli impegni precisi e cioè che la legge elettorale sia varata prima delle ferie estive.

Se la Presidenza è d'accordo, il disegno di legge viene quindi ritirato con queste precisazioni e viene comunicato al Presidente della

Commissione affari generali che esso diventa integrazione della legge elettorale.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Quanto detto dal cons. Raffaelli corrisponde alla situazione reale, e perciò le sue parole mi esimono dall'aggiungere altro. Rimane l'impegno della Giunta di fare in modo che queste norme vengano inserite in un testo unico della legge elettorale. Come Giunta ripeto l'impegno che prima delle ferie estive la legge verrà presentata al Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich widersetze mich nicht diesem Antrage, der die Behandlung dieses Gesetzentwurfes vertagen will; denn darauf läuft er letzten Endes hinaus. Ich muß lediglich darauf hinweisen, daß, was die Koordinierung dieses Gesetzentwurfes in der Frage der Unvereinbarkeit der Eigenschaft eines Regionalabgeordneten mit seiner Anwesenheit in verschiedenen Körperschaften, Verbänden usw. betrifft, die von der Region subventioniert oder kontrolliert werden, diese Koordinierung tatsächlich in der Kommission bereits durchgeführt worden ist. In der Kommission ist auch gesagt worden, und zwar gerade von Vertretern des Assessorats für öffentliche Körperschaften, daß es ein eigenes Gesetz über die Unvereinbarkeiten braucht. Auch beim Staate gibt es ein eigenes Gesetz, auch in der Region Sizilien gibt es ein eigenes Gesetz, weil solche

(\*) Vedi Appendice - pag. 18.

Unvereinbarkeiten nicht nur im Zusammenhang mit den Wahlen auftreten, sondern ein Problem darstellen, das sich unabhängig von der Wahl immer wieder auch während der Legislaturperioden bietet und daher nach einem gewissen Gesichtspunkt getrennt behandelt werden sollte. Letzten Endes ist die Frage aber nicht die, ob es getrennt oder in dem allgemeinen Wahlgesetz geregelt werden soll. Das ist eine reine Zweckmäßigkeitsfrage, die nichts am Inhalt ändert. Denn es geht ja letzten Endes darum, ob der Inhalt der Auffassung des Regionalrats entspricht oder nicht. Aber nachdem jetzt der Antrag gestellt worden ist, daß die Behandlung vertagt werden soll, und darüber auch abgestimmt werden soll, werden wir sehen, ob sich dann am Inhalt etwas ändert. Denn die Einfügung in das andere Gesetz, das die Kommission demnächst noch verabschieden sollte, bedarf keiner weiteren besonderen Arbeit der Kommission.

*(Non mi oppongo alla proposta che questo progetto di legge venga rinviato, perché in fondo così andrà a finire. Devo soltanto accennare al fatto che, per quanto riguarda il coordinamento di questo progetto di legge sulla incompatibilità della carica di consigliere regionale con altri incarichi in federazioni ed enti diversi sovvenzionati e controllati dalla Regione, tale coordinamento è già stato fatto in sede di commissione. In commissione si è anche detto, e proprio dai rappresentanti dell'Assessorato agli enti locali, che è necessaria una legge a parte sulla incompatibilità, come del resto è già nella legislazione dello Stato e della Regione siciliana. A parte perché tali incompatibilità non si verificano soltanto in dipendenza delle elezioni ma rappresentano un problema che si pone indipendentemente da queste e ripetutamente durante il periodo legisla-*

*tivo. In ultima analisi il problema non è se la legge debba essere incorporata nella legge elettorale generale o rimanere a parte, problema questo puramente formale che non ne intacca il contenuto, ma si tratta di vedere se il contenuto corrisponda alle vedute della Giunta o meno. Poiché ora è stata fatta la proposta di aggiornare la trattazione e di votare anche su questa, vedremo se il contenuto subirà qualche modifica. L'inclusione infatti nell'altra legge, che la commissione congederà in breve, non necessita di altro lavoro da parte della commissione stessa.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Non è che voglia sollevare eccessive e numerose eccezioni di fronte a questa procedura, ma mi pare di dover osservare che sarebbe utile che, quando una legge giunge in discussione davanti al Consiglio non dovrebbe essere ritirata, a meno che non ci siano dei motivi di particolare gravità. Ricordo che nella precedente seduta era stata avanzata la proposta di rinviare in Commissione una legge di grande importanza, precisamente quella che conteneva la delega agli EPT; ci fu risposto che non era possibile. Oggi invece il rinvio per questo disegno di legge è possibile. Ma, domando, ci sono motivi sufficientemente grandi per ritirarlo? Creda, signor Presidente, non è simpatico che al Consiglio si sostituiscano gli accordi fra i singoli gruppi; l'organo sovrano è il Consiglio. Si faccia perciò almeno una discussione di natura problematica, perché questo non mi pare un metodo da seguirsi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Solo per dire al collega Corsini che sono cose che possono capitare benissimo. Siccome la richiesta ci è stata fatta poco fa, noi come proponenti l'abbiamo esaminata rapidamente e, siccome si tratta di una questione tecnica e non politica, c'è sembrato di accettarla. Non mi pare che la cosa manchi di ragionevolezza.

CORSINI (P.L.I.): È il Consiglio a decidere, non i gruppi!

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma i gruppi non hanno detto: abbiamo deciso così e così si deve fare. Abbiamo portato a conoscenza del Consiglio una proposta e noi come proponenti del disegno di legge abbiamo detto che siamo d'accordo per l'inserimento di questa materia nella legge elettorale, ma non abbiamo preteso che il Consiglio obbedisca. Lo abbiamo comunicato al Presidente. Se il Consiglio non è d'accordo lo discutiamo e non succederà nulla.

Non pretendo che il Consiglio obbedisca ad una richiesta di questo genere, il Consiglio dovrà votare.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Ritengo che non ci sia nulla di eccezionale nella proposta di discutere l'argomento in sede di Commissione. Comprendo le preoccupazioni di chi può pensare che siano stati fatti degli accordi alle spalle del Consiglio. Mi pare però di dover dire, per quanto riguarda il mio gruppo, che manovre di questo tipo non ci sono state. Direi piuttosto che ci sono forse delle cose da aggiungere e da precisare a proposito di questa legge ed è quindi forse anche opportuno che, data la delicatezza di questa materia, si rie-

sprima la Commissione per portare qui un testo più armonico e più coordinato sia su questo argomento, sia su altri. Per esempio si parla in Commissione e fuori della data delle elezioni, a proposito della quale vi saranno delle proposte da esaminare. Anche questa è una ragione di più perché si faccia un maggiore coordinamento della materia per trovare una soluzione soddisfacente.

PRESIDENTE: Le osservazioni del cons. Corsini sono legittime; però l'ultima parola spetta al relatore. Perciò metto in votazione la proposta di rinvio del disegno di legge in Commissione: è approvata con 3 astenuti.

Ora dobbiamo inserire all'Ordine del giorno altri due disegni di legge: il disegno di legge n. 77, riguardante la partecipazione regionale alle fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere; e il disegno di legge n. 122, concernente agevolazioni per insediamenti industriali in Regione.

Voteremo prima l'inserimento del disegno di legge n. 77, prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 33, voti favorevoli 21, voti contrari 11, 1 scheda bianca. Il disegno di legge non è inserito; perciò verrà discusso domani.

Votiamo ora l'inserimento del disegno di legge n. 122 sugli insediamenti industriali. Prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 33, voti favorevoli 20, voti contrari 9, schede bianche 3, 1 scheda nulla. Il disegno di legge non è inserito all'Ordine del giorno.

La seduta è rinviata a domani alle ore 9.

*(Ore 10.30).*





## APPENDICE



## REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

Il Presidente

Oggetto: *Disegno di legge n. 53*: « Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale ».

Trento, 28 marzo 1963

Prot. n. 202/n/Pres.

Prot. n. 1773 Cons. Reg.

Ill.mo Signor

Dr. Ing. ALOIS PUPP

Presidente Consiglio reg.

BOLZANO

La Giunta regionale ha esaminato il testo del disegno di legge di iniziativa del Consigliere dott. Franz Wahlmüller contenente norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale ed ha ritenuto di poter condividere l'iniziativa assunta dal Consigliere proponente.

Nel contempo la Giunta ha esaminato i riflessi finanziari della proposta sul bilancio regionale 1963.

La Giunta ritiene quindi di proporre alle Commissioni competenti di esaminare il disegno di legge tenendo conto degli allegati emendamenti sostitutivi.

IL PRESIDENTE

*f.to Dott. Luigi Dalvit*

Emendamenti proposti dalla Giunta regionale.  
ad art. 1 - emendamento sostitutivo:

Agli impiegati del gruppo linguistico tedesco che, in base al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, risiedono nella provincia di Bolzano, è corrisposta una indennità mensile di Lire 20.000 per i mesi di effettivo servizio a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori del luogo di residenza.

Detto beneficio si applica anche agli impiegati del gruppo linguistico ladino destinati permanentemente ad uffici in provincia di Bolzano, situati al di fuori delle valli ladine.  
ad art. 2 - emendamento sostitutivo:

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

All'onere di Lire 2.400.000 per l'esercizio 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dell'esercizio stesso.

« NORME AGGIUNTIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE  
REGIONALE »

Art. 1

Agli impiegati del gruppo linguistico tedesco che, in base al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, risiedono nella provincia di Bolzano, è corrisposta una indennità mensile di Lire 20.000 per i mesi di effettivo servizio a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori del luogo di residenza.

Detto beneficio si applica anche agli impiegati del gruppo linguistico ladino destinati permanentemente ad uffici in provincia di Bolzano, situati al di fuori delle valli ladine.

Art. 2

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

Al relativo onere di Lire 2.400.000 per l'esercizio 1963, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dell'esercizio stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.